

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO PER GLI ENTI LOCALI

Relatore: Lucio Catania

Data:



Scuola
iFEL
in collaborazione con

IL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO LE NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI



MEF - Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario - PERIODO APRILE – GIUGNO 2023

Il tributo maggiormente presente nei nuovi ricorsi depositati nel secondo trimestre 2023 è l'IRPEF, con 9.956 atti impugnati, pari al 16,72% del totale degli atti (2° trimestre 2022: 18,62%), seguito dall'IMU, con 9.747 atti, pari al 16,37% (2° trimestre 2022: 15,61%) e dall'IVA, con 6.996 atti, pari all'11,75% (2° trimestre 2022: 12,81%).

MEF - Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario - PERIODO APRILE – GIUGNO 2023

Tra le altre imposte locali si segnala la TARSU/TIA, con 6.584 atti impugnati pari all'11,05% del totale degli atti (2° trimestre 2022: 10,43%), e TRIBUTI E TASSE AUTO, con 3.847 atti impugnati, pari al 6,46% del totale degli atti (2° trimestre 2022: 8,60%).

MEF - Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario - PERIODO APRILE – GIUGNO 2023

Il 25,11% del totale degli appelli si instaura tra Persone Fisiche e l'Agenzia delle Entrate, **il 14,26% tra Persone Fisiche e Enti Territoriali**; le controversie tra le Società di capitali e l'Agenzia delle Entrate rappresentano il 15,59% del nuovo contenzioso di secondo grado

LA LEGGE N. 130/2022

Il 16 settembre 2022 è entrata in vigore la Legge n. 130 di riforma della giustizia tributaria, voluta dal Governo e approvata dal Parlamento per conseguire i traguardi del PNRR di smaltimento dell'arretrato giudiziario, riduzione del numero dei processi tributari in Cassazione e miglioramento della qualità delle sentenze di merito.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono tutti i ricorsi, notificati dal 1 gennaio 2023, in **composizione monocratica**, le controversie **inizialmente** di valore fino a 3.000 euro, poi elevato a 5.000 euro (D.L. n. 13/2023). Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. **La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1.7.2023.**

IL GIUDICE MONOCRATICO

Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dalla Legge 130/2022, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Per determinare il valore della causa si dovrà seguire quanto già stabilito dal D. Lgs. n. 546/1992 per determinare le controversie nella quali il contribuente può stare in giudizio senza assistenza del difensore.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

LA PROVA TESTIMONIALE

Non è ammesso il giuramento. La Corte, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere **la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.**

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

LA PROVA TESTIMONIALE

La prova testimoniale non è liberamente utilizzabile. La corte di giustizia tributaria, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può decidere di disporre l'assunzione della deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto, entro un termine prefissato, le risposte sui quesiti sui quali deve essere interrogato (art. 257-bis, primo comma c.p.c.).

LA PROVA TESTIMONIALE

Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

L'INTRODUZIONE DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Il reclamo e la mediazione, in materia tributaria, sono stati introdotti con l'art. 39, comma 9, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, quali misure deflattive del contenzioso, da esperire preliminarmente alla presentazione del ricorso.

Il reclamo ha la funzione di provocare un tentativo di mediazione inaugurando una fase pregiurisdizionale (*pre trial*).

SONDAGGIO

DOMANDA 1	NEL SUO COMUNE CHI GESTISCE LA MEDIAZIONE?
	Lo stesso ufficio che ha emesso l'atto
	Chi svolge funzioni dirigenziali nell'area organizzativa in cui è inserito l'ufficio tributi
	Il segretario comunale
	Chi svolge funzioni dirigenziali in un'area organizzativa diversa da quella in cui è inserito l'ufficio tributi

ESTENSIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE OBBLIGATORI ANCHE AI TRIBUTI LOCALI

Con il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 - «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario», la mediazione tributaria è stata estesa anche agli atti degli Enti Locali, delle Dogane ed a quelli dell'allora Equitalia (Oggi Agenzia delle entrate – Riscossioni) con vizi di forma.

ESTENSIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE OBBLIGATORI ANCHE AI TRIBUTI LOCALI

Dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, come previsto dall'art. 12 dello stesso) si è passati, quindi, a dovere esperire un tentativo di mediazione anche riguardo ai tributi di competenza comunale o di altri enti territoriali (Imu, Tari, Tasi, Tosap, Imposta pubblicità, etc.), sempre entro il limite dei ventimila euro, successivamente esteso ai cinquantamila euro.

Oggetto del reclamo e del tentativo di mediazione saranno anche le controversie riguardanti il rifiuto tacito del rimborso.

LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'articolo 39, comma 10, d.l. n. 98/2011, relativamente ai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate ha disposto che *Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – e quindi: la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.*

LA CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Qualora le censure avanzate dal contribuente siano ritenute condivisibili, il Comune può convenire sulla proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente, oppure (dopo avere attivato il contraddittorio con l'istante) proporre una propria mediazione, con rideterminazione della pretesa.

RIGETTO PROPOSTA DI MEDIAZIONE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5 dell'art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992, **la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.**

RIGETTO PROPOSTA DI MEDIAZIONE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

RIGETTO PROPOSTA DI MEDIAZIONE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il mancato esame delle ragioni addotte dal contribuente o, addirittura, la mancata costituzione in giudizio dell'ente, fa nascere, in caso di soccombenza, una responsabilità diretta in capo al dirigente o posizione organizzativa, all'uopo delegato.

SONDAGGIO

DOMANDA 2	NEL SUO COMUNE QUANTE CONTROVERSIE VENGONO DECISE IN SEDE DI MEDIAZIONE
	Meno del 10%
	Dal 10% al 30%
	Dal 30% al 40%
	Più del 40%

NOVITA' SULLA SOSPENSIONE

Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza (termine inserito con la L. 130/2022), disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (prima il termine era di dieci giorni prima).

NOVITÀ SULLA SOSPENSIONE

L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia (periodo non previsto nel testo iniziale).

NOVITA' SULLA SOSPENSIONE

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede - con ordinanza motivata non impugnabile - nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

NOVITÀ SULLA SOSPENSIONE

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.

La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".

IL BOLLINO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Il requisito per ottenere questo “**bollino**” è il seguente: i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici **di affidabilità fiscale** devono conseguire un punteggio pari almeno a nove, negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.

IL BOLLINO DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la Corte di giustizia tributaria, **ove possibile**, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'**oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione**.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La proposta conciliativa proposta dal giudice **non deve essere l'anticipazione del giudizio**, ma viene posta unicamente con finalità deflattive del contenzioso.

Il giudice tributario, anche se formula una proposta conciliativa che prevede la riduzione del dovuto, può sempre, in sede di sentenza, decidere per il rigetto o l'integrale accoglimento del ricorso.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La norma del codice **civile** si limita a raccomandare al giudice di tener conto della «natura del giudizio» e del «valore della controversia», **senza identificare**, in quest'ultimo caso, una **soglia** ben precisa.

Il parametro del valore è, invece, ben identificato dalla norma tributaria che, nel richiamare l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92, lo circoscrive ai cinquantamila euro.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima **le spese del giudizio maggiorate del 50%**, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Mentre per la mediazione, il legislatore specifica «la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio» con la possibile «eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione».

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Per la conciliazione non sussiste un esplicito richiamo alla responsabilità amministrativa in caso di mancata accettazione della proposta, ma sussistono pronunce (una della Corte dei Conti della Sicilia) di condanna di un funzionario, la cui mancata accettazione di una proposta conciliativa ha comportato maggiore danno all'Erario.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Un problema che si pone è se la proposta conciliativa debba essere **motivata o meno**. E' indubbio che la motivazione possa aiutare le parti a decidere se accettare o meno la proposta, ma la motivazione rischia di anticipare la sentenza.

Se il giudice indica i punti di forza e quelli di debolezza delle contrapposte posizioni, rischia di fare prevedere la natura del provvedimento che andrà ad emettere.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

E' evidente che, in concreto, è difficile per il giudice formulare una proposta conciliativa senza, di fatto, anticipare la sua decisione, così compromettendo quell'imparzialità che non è solo principio di civiltà giuridica ma è anche canone di rilevanza costituzionale (art. 111 Cost.: *Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*).

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La proposta di conciliazione **non può**, comunque, come accade nel processo civile, **costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice**.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Un problema concreto è quello della **compatibilità** della norma sulla **conciliazione** con il **principio di irrinunciabilità e indisponibilità** delle entrate di natura tributaria.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

Se è pacifico che le entrate di natura tributaria siano **irrinunciabili ed indisponibili** in sede amministrativa, bisogna capire se lo continuano ad essere – ed in che misura – **in sede di conciliazione giudiziale** e chi è il soggetto che può chiudere la conciliazione giudiziale per l'Ente.

ART. 48-BIS (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, comprensivo delle somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o al contribuente. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

UDIENZE DA REMOTO

La partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori, e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, **PUÒ** avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, **effettiva e reciproca** visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

UDIENZE DA REMOTO

Il giudice, dal 1 settembre 2023, deve assicurarsi che TUTTI devono potersi vedere e sentire.

Non è ammessa una modalità mista (alcuni in presenza, altri da remoto) per lo svolgimento dell'udienza (modalità, invece, ammessa nel giudizio civile, sia attualmente che per il futuro).

UDIENZE DA REMOTO

La partecipazione alle udienze da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta.

UDIENZE DA REMOTO

Le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in **composizione monocratica**, e quelle di sospensione dell'atto impugnato o della sentenza i primo grado, si svolgono **esclusivamente** a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o dell'appello, **per comprovate ragioni**, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

UDIENZE DA REMOTO

Il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza.

UDIENZE DA REMOTO

Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal D.D.G. delle finanze 11/11/2020, pubblicato nella G.U. n. 285 del 16/11/2020.

Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

Queste disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

REGOLE PROCEDURALI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

A decorrere dal 15.5.2023 **sono cambiate** talune **regole procedurali del processo tributario telematico**. La novità più importante è costituita dal fatto che **non è più necessario l'obbligo della firma digitale sugli allegati al ricorso (o all'appello) al momento del deposito e sugli atti successivi**.

REGOLE PROCEDURALI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Dall'1 luglio 2019 è in vigore l'obbligo di notificare e di depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. La procedura è facoltativa soltanto se la causa è di valore fino a € 3.000 e il contribuente decide di difendersi personalmente.

REGOLE PROCEDURALI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il D.D.G. delle finanze del 21.4.2023 ha modificato il D.D.G. 4.8.2015 che indica le regole tecniche di attuazione previste dall'art. 3, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163.

- la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sul file già durante la fase di caricamento degli allegati (e non più successivamente);
- l'accettazione della trasmissione di atti processuali con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti essere valida;

REGOLE PROCEDURALI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- l'accettazione a sistema del file EML (electronic mail);
- la validità della firma PADES, già consentita in via amministrativa dal sistema insieme alla firma CADES;
- la possibilità, consentita dal sistema, di depositare anche allegati che non sono firmati digitalmente, mediante una nota di deposito generata dal sistema.

L'ONERE DELLA PROVA

All'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

L'ONERE DELLA PROVA

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

I Comuni, entro lo scorso Entro 31 marzo hanno potuto deliberare l'applicazione alla definizione agevolata del contenzioso tributario, introdotta dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 197/2022 ha previsto tra i vari strumenti di "pace fiscale", anche la definizione agevolata delle controversie tributarie, estesa con il comma 205 anche agli enti territoriali.

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

L'istituto, pertanto, non ha trovato applicazione obbligatoria (a differenza invece della definizione agevolata dei ruoli prevista dai commi 231 e seguenti della legge di bilancio), ma necessitava di un'espressa manifestazione di volontà dell'ente creditore mediante l'adozione di una deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997.

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

Come precisato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023:

- le controversie per le quali al 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione, facendo riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

- le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

Il contenzioso che potrà essere oggetto di definizione riguarda la sola la materia tributaria e non include quello riferito ad entrate non tributarie, quali, ad esempio il Cosap, la TIA2 o la tariffa corrispettiva. Può essere oggetto di definizione agevolata solo il contenzioso pendente alla data del 1° gennaio 2023,

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

Il ricorrente dovrà pagare, rispetto al valore della controversia

- 100% se il ricorso è stato presentato ma non è ancora avvenuto il suo deposito o la trasmissione alla Corte di giustizia tributaria ovvero l'unica o ultima pronuncia giurisdizionale è sfavorevole al contribuente,
- 90% se invece il giudizio è pendente in primo grado

LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO – LA PACE FISCALE L. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO), COMMA 205

- 40% se è intervenuta la sentenza di primo grado favorevole al contribuente
- 15% se è intervenuta la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente
- 5% nel caso di giudizio pendente in Cassazione in cui l'ente è stato soccombente in tutti i precedenti gradi

LA CESSAZIONE DEGLI ATTUALI GIUDICI

Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

LA CESSAZIONE DEGLI ATTUALI GIUDICI

b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026.

**Momento
Sondaggio
finale!**



SONDAGGIO

DOMANDA 3	PRESCINDENDO DAL SOGGETTO ABILITATO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, A SUO PARERE È PREFERIBILE CHE IL COMUNESI DIFENDA DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
	Tramite il dirigente dell'Area organizzativa in cui è incardinato l'ufficio tributi
	Tramite il responsabile del tributo oggetto di ricorso
	Tramite un avvocato esterno o l'avvocatura comunale se esistente
	Tramite un dirigente o un funzionario interni o un avvocato esterno a seconda del valore della causa

Grazie per l'attenzione

Lucio Catania
luciano.catania@tiscali.it

Scuola
iFEL

A cura di
Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it
elearning.fondazioneifel.it

